

STUDIO LEGALE
Felicino Perillo
Avvocato
Via P. Toselli, 64
Tel./Fax 0827 445022
057 Torella dei Lombardi (Av)
C.F. PRL F0N 78H28 A5090
P. IVA 025 9240 0643

REGIONE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

16 APR 2014

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Via S. Lucia, 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AVELLINO,

in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Vincenzo Beatrice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.687 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, avente ad oggetto: **appello avverso sentenza n.492/11 del Giudice di Pace di Montella**, e vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA., in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone;

-APPELLANTE-

E

NAPOLILLO Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Felicino Perillo

PROVINCIA di AVELLINO, in persona del l.r., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Galletta e Oscar Mercolino;

-APPELLATI

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTO È DIRITTO

Con atto di citazione notificato nel febbraio 2010, Vincenzo Napolillo conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Montella la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati il 1.9.2008 dal proprio veicolo, mentre circolava sulla SP 287, a seguito di collisione con un cinghiale. Chiedeva altresì il ristoro dei danni da lesioni da lui subite nel sinistro.

La Regione Campania, costituitasi, eccepiva di essere priva di legittimazione passiva,

REGIONE DELLA CAMPANIA UFFICIO ATTO ATTO
16 APR. 2014
UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUNALE DI AVELLINO

questa spettando eventualmente alla Provincia di Avellino. Deduceva, in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa domanda, evidenziando tra l'altro che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione di cui all'art. 2052 c.c., inapplicabile per la stessa condizione di libertà in cui essi si trovano, ma alla stregua dei principi generali stabiliti dall'art. 2043 c.c., spettando, quindi, al danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità ed, in particolare, della condotta colposa dell'Ente pubblico convenuto.

Autorizzato dal GdP, il Napolillo chiamava in causa la Provincia di Avellino, chiedendone la condanna al risarcimento in via esclusiva o solidalmente con la Regione

La Provincia, costituitasi, assumeva di essere priva di legittimazione passiva e contestava la domanda attrice nell'*an* e nel *quantum*, in particolare ribadendo quanto sostenuto dalla Regione circa la natura della responsabilità e i connessi oneri probatori di chi l'affermava.

Istruita la causa mediante assunzione di testi e CTU, il GdP pronunciava sentenza con la quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Provincia e accoglieva la domanda nei confronti della Regione, condannandola al risarcimento in favore dell'attore nella misura di € 5.776,63 e al rimborso delle spese processuali da lui sostenute. Condannava però l'attore a rimborsare alla Provincia le spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Regione, riproponendo in sostanza, quali motivi di gravame, le medesime istanze, eccezioni, deduzioni, argomentazioni svolte in primo grado. Faceva inoltre rilevare che il medesimo GdP, in altra sentenza (n.29/11) emessa in causa di risarcimento intentata da un trasportato sul veicolo in occasione del medesimo sinistro, aveva invece ritenuto responsabile la Provincia.

La Provincia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello e comunque il rigetto di ogni domanda attorea contro di essa.

Il Napolillo, costituitosi, eccepiva anzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto la Regione aveva "proposto nuove eccezioni e nuove motivazioni rispetto alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado". Chiedeva comunque rigettarsi il gravame e, nel caso di ritenuta responsabilità della Provincia, condannarla al



[Handwritten signature]

arcimento.

La causa è quindi pervenuta in decisione, che va pronunciata come da dispositivo per i motivi, aventi rilievo assorbente, che qui di seguito si espongono.

Non ha alcun fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto, come detto e come si ripeterà appresso, la Regione ha sottoposto a questo giudice, esponendole analiticamente, sia argomentazioni non accolte dal GdP, sia argomenti di contestazione della sentenza appellata, mentre non sono rinvenibili nuove eccezioni rilevabili solo ad iniziativa di parte.

La Regione in comparsa conclusionale ha sollevato questione di difetto di giurisdizione, tuttavia non scrutinabile perché tardiva, non avendo essa trovato posto tra i motivi di gravame (Cass.n.9693/13).

Venendo al merito, si rileva che nella motivazione della sua sentenza il GdP ha evidenziato che:

- "in assenza di una delega ad hoc, la legge regionale 157/92 demanda le funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica alla medesima Regione, la quale – pertanto- nella fattispecie deve ritenersi l'unica responsabile nella causazione del sinistro...ex art.2043 cc (e non art.2052 cc)";
- "i testi hanno confermato sia la collisione avvenuta tra il veicolo attoreo ed il cinghiale, sia che sul posto non vi era e non vi è mai stata l'apposita segnaletica di pericolo";
- "la Regione conferì incarico all'amministrazione provinciale di Avellino di provvedere alla installazione della segnaletica della presenza della fauna selvatica e delle protezioni lungo gli assi viari; a tal fine stanziò la somma di € 722.693,93 (decreto 111 del 7.6.07)";
- "è emerso che quest'ultima (la Regione, ndr) non ha mai provveduto al trasferimento dei fondi di cui innanzi si è detto in favore della medesima Provincia".

Questi i fondamentali passaggi della sentenza gravata.

Circa il primo punto, nell'atto di appello si legge: "...non risulta provata la condotta

prudente di detto conducente nella guida dell'auto (verifica della velocità) bensì unicamente la verifica dell'impatto e della mancanza di idonea segnaletica" (f.10, all'inizio).

La Regione quindi riconosce espressamente che non vi era segnaletica di pericolo per attraversamento di animali selvatici, unico tipo di avvertenza reputabile, alla luce del caso concreto, come "idonea". Di riverbero, ammette che quella segnaletica era necessaria in quel tratto poiché, diversamente opinando, non è dato ravvisarne l'"idoneità".

La Regione sostiene che deve essere la Provincia a risarcire il danno all'automobilista, poiché essa ha la gestione materiale del territorio.

Osserva il giudicante che, a termini della fondamentale L.157 del 1992, alle Regioni sono affidate:

- 
- l'emanazione di norme relative, tra l'altro, al controllo di tutte le specie di fauna selvatica (art.1, comma 3);
 - le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della legge medesima, nonché i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti sempre dalla legge (art.9, comma 1).

Ne deriva che la Regione, in materia di controllo della fauna selvatica -materia che non può non comprendere, per la sua rilevanza, la prevenzione di incidenti del traffico veicolare causati dall'impegno delle sedi viarie da parte di animali selvatici- è titolare di poteri-doveri non solo normativi, ma anche amministrativi.

Erra quindi, l'appellante principale, quando sostiene, a propria discolpa, il secco argomento secondo cui la Provincia sarebbe unica tributaria delle relative incombenze, in quanto la legge depone in senso diverso.

Né la L.R. Campania n.8 del 1996, applicabile *ratione temporis*, contiene norme derogatorie del delineato regime, ovvero deleghe generali alla Provincia per il controllo della fauna selvatica.

Vi sono invece deleghe particolari, tra le quali quelle, pertinenti al caso sul piano



o, vale a dire nella delibera di G.R. 2177/06 e nel decreto dirigenziale 111/07

anti conferimento di incarico alle Province di installazione, nei siti a rischio, di
tune protezioni e/o segnalazioni della presenza di fauna selvatica, con

ferimento dei fondi necessari (v. dispositivo delibera 2177).. Anzi, laddove la delibera

enzionata premette di "dover provvedere ad una migliore tutela della fauna ...nonché

id una migliore azione di prevenzione di incidenti da essa determinati", mostra come la

Regione sia consapevole della titolarità della funzione di prevenzione.

Nel nostro caso, nessun presidio di sicurezza, anche di semplice segnalazione, risulta

essere stato apprestato nella zona in cui si è verificato l'incidente, malgrado si trattasse

di zona a rischio invasioni da parte della fauna selvatica, come sopra rilevato.

Non può esser d'ostacolo all'affermazione della responsabilità della Regione il fatto che la

trada teatro del sinistro è di proprietà provinciale. Una volta infatti accertato il potere-

lovere della Regione di prevenire i danni alla circolazione stradale cagionati dalla fauna

selvatica, potere esercitato attraverso il conferimento alla Provincia di incarico per le

protezioni/segnalazioni, la responsabilità dell'ente appellante rimane ascrivibile quanto

meno sotto il profilo del mancato esercizio di poteri di controllo sostitutivo.

Infatti, evidentemente, la Regione non aveva titolo per richiamare la Provincia, poiché non

a nemmeno materialmente trasferito alle Province i fondi deliberati, come deve

cavarsi dalla mancata contestazione di quanto, sul punto, annotato nella motivazione

della sentenza gravata.

Il Tribunale conferma dunque, con riferimento alla fattispecie, l'orientamento giurisprudenziale

sulla responsabilità regionale (v. da ultimo, Cass. n. 4806/13, nella cui motivazione sono

portati anche i precedenti conformi).

L'appello della Regione deve perciò essere respinto, con coerenti conseguenze in

materia di spese processuali.

A. Sella

P.Q.M.

Tribunale di ~~S. Angelo dei Lombardi~~, in composizione monocratica, definitivamente

pronunziando sull'appello di cui in narrativa, così provvede:

respinge gli appelli;

condanna la Regione Campania al rimborso in favore degli appellati delle spese processuali di questo grado, liquidate, per ciascuno di essi, in € 1.600,00 per compenso ai difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con facoltà di distrazione in favore dell'avv. Felicino Perillo.

Avellino,

26.3.14

Il Giudice

dott. Vincenzo Beatrice

TRIBUNALE DI AVELLINO

Pubblicato il 26 MAR 2014

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Concettina Tropiano

